

PROTOCOLLO D'INTESA TRA PREFETTURA DI CATANIA, COMUNE DI ACIREALE, A.T.I. FRA MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" e ROSAN s.r.l., AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DEL CIMITERO DEL COMUNE DI ACIREALE, OGGETTO DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AGGIUDICATO IN DATA 15 MAGGIO 2012.

* * *

La Prefettura di Catania, nella persona del Prefetto *pro tempore* Dott.ssa Francesca Cannizzo, il Comune di Acireale, nella persona del Sindaco Avv. Antonino Garozzo, la A.T.I. fra MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" e ROSAN s.r.l., nella persona del legale rappresentante *pro tempore*

PREMESSO

che la A.T.I. fra MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" e ROSAN s.r.l. (d'ora in poi "A.T.I."), è affidataria della progettazione, costruzione e gestione economica e funzionale del Cimitero del Comune di Acireale, oggetto di bando di gara per l'affidamento in concessione aggiudicato in data 15 maggio 2012 (d'ora in poi anche "contratto");

che l'A.T.I. ha come membri esclusivamente la Musumeci Costruzioni Generali S.r.l., il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" e la Rosan S.r.l.;

che l'A.T.I. intende affidare in via preferenziale ai propri soci Musumeci Costruzioni Generali S.r.l., Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "Ciro Menotti" e Rosan S.r.l. i lavori e servizi oggetto della concessione;

che l'A.T.I. potrà procedere al subappalto dei lavori oggetto della concessione, nel rispetto delle norme di legge ed in particolare del D.Lgs. 163/2006, come recepito dalla Regione Sicilia;

che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal D.L.gs. n.163/2006, come recepito dalla regione Sicilia, Codice dei Contratti Pubblici;

che il Prefetto può stimolare l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del contratto e dei subcontratti nel caso che *motu proprio* abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri;

che l'A.T.I., in qualità di soggetto aggiudicatario, ha interesse a stipulare appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che lo realizzano;

che l'A.T.I., si impegnerà, in base al contratto che stipulerà con la Stazione Appaltante ad osservare le prescrizioni contenute nei predetti accordi;

che le verifiche per l'accertamento del pericolo d'infiltrazione della criminalità organizzata devono essere effettuate alla stregua dei criteri più rigorosi con il necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attività, anche propedeutica alla fase realizzativa dell'opera e dei servizi, che possa comportare comunque rischi di infiltrazione criminale;

che pertanto il presente Protocollo troverà applicazione per ogni attività propedeutica e/o connessa alla realizzazione dei lavori in concessione;

che l'esecuzione dei lavori è ricadente nel territorio della provincia di Catania, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto di Catania.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

CAPO I

Verifiche antimafia

ART. 1

1. L'A.T.I., nella qualità di concessionaria, fornisce tempestivamente alla Prefettura U.T.G., che assume apposita funzione di coordinamento, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori, o a cui intende subappaltare i lavori, o di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

2. L'A.T.I., per i contratti di cui al primo comma, richiede alla Prefettura la "Informazione antimafia" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato) con "dicitura antimafia" relativo alla società o ditta individuale con la quale

si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un sub-contratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.

3. L'A.T.I., con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori e servizi in concessione, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire all'A.T.I. gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese affidatarie e/o sub affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Contraente Generale nei casi indicati nel successivo art. 4, comma 2, del presente Protocollo.

ART. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste relativamente:

- a) agli affidamenti conclusi dall'A.T.I. per qualunque importo;
- b) ai subappalti conclusi dall'A.T.I. per qualunque importo;
- c) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'A.T.I. per qualunque importo;
- d) ai sub-affidamenti autorizzati in base al Contratto dall'A.T.I. e conclusi dall'affidatario per qualunque importo;
- e) ai sub-contratti conclusi dall'affidatario e sub-affidatario per qualunque importo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 e indipendentemente dalla richiesta da parte dell' A.T.I. -di cui allo stesso art. 1, comma 2- il Prefetto di Catania, in relazione alle tipologie di servizi e forniture indicate dal comma 1 del presente articolo, esegue nei confronti dei soggetti di impresa che hanno sede o residenza nella provincia

accertamenti preliminari concernenti eventuali situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa. L'accertamento di una di tali situazioni comporta gli stessi effetti preclusivi previsti dall'art. 95, comma 3, del D. Lgs. 159/2011. La Prefettura di Catania comunica senza ritardo all'A.T.I. gli esiti degli accertamenti di cui trattasi.

ART. 3

1. Ai fini delle informazioni e dei dati previsti dall'art. 93 del del D. Lgs. 159/2011, i dati di cui all'articolo 1 del presente Protocollo sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti o dei subappalti ovvero prima di procedere alla autorizzazione dei subaffidamenti di cui al medesimo art. 1. Le comunicazioni dei dati sono effettuate anche su supporto informatico.
2. L'A.T.I. si impegna a rendere disponibile una Banca Dati contenente i dati acquisiti relativi alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori. Tale Banca Dati sarà alimentata online dall' A.T.I. e sarà accessibile ai vari soggetti istituzionali interessati alle attività di monitoraggio.
3. L'A.T.I. ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'Opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari.

ART. 4

1. Qualora, a seguito delle verifiche del Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, l' A.T.I. non può stipulare il contratto, il subappalto o concludere l'affidamento o il sub-affidamento con l'impresa o società (anche membro della concessionaria) che presenti manifestazioni di tentativi di infiltrazioni mafiose. In tali casi l'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura all'A.T.I. con la massima urgenza consentita.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 92, comma 3 e 94, comma 2 del D. Lgs. 159/2011, previa comunicazione al Comune di Acireale e al Prefetto di Catania delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, subappalti, sub-affidamenti stipulati o conclusi, l'A.T.I. effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, con la quale è stabilita l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1. In detti casi l'A.T.I. comunica senza ritardo l'attivazione della clausola

risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

3. L'A.T.I. si impegna ad inserire nel contratto, e a far inserire da parte dell'affidatario, subappaltatore o fornitore nei relativi sub-contratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le informazioni antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o del subcontratto stesso, da versare in apposito fondo, istituito presso l'A.T.I., destinato a finanziare interventi finalizzati alla sicurezza antimafia dell'Opera, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Prefettura.

4. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione per le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento per ogni singolo fornitore fino all'importo complessivo (trimestrale) di Euro 3.000,00 (tremila/00), fermo restando, anche per tali acquisizioni, l'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1.

CAPO II

Misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale e per il monitoraggio dei flussi finanziari e della manodopera locale.

ART. 5

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere" interessati dai lavori il cui controllo è assegnato dalla Prefettura di Catania alle Forze dell'Ordine.

2. L'A.T.I. individua un referente di Cantiere che trasmetterà, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura, agli Organi di Polizia e alla Direzione dei Lavori ogni notizia utile relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia web.

3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativamente:

- alle opere da realizzare con l'indicazione dell'impresa (la stessa A.T.I. in caso di esecuzione diretta, l'affidatario, il subappaltatore ovvero il sub-affidatario), dei mezzi dell'A.T.I., dell'affidatario, del subappaltatore, del sub-affidatario e/o di eventuali altre imprese che operano forniture, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi

di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;

- il referente ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
- l'A.T.I. ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

4. La Prefettura, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni provvede a:

- verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- verificare alla luce del "Settimanale di Cantiere" la regolarità degli accessi e delle presenze;
- incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
- acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
- curare l'attività di coordinamento istituzionale;
- raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
- calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere;
- disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal G.C. o dall'A.T.I., i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'A.T.I. o dalle società affidatarie, in base a successivi accordi contrattuali.

ART. 6

1. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'A.T.I. si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura competente di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente.

2. Il medesimo impegno viene assunto dall'A.T.I. nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

3. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.

4. Ai fini del comma 1, l'A.T.I. si impegna ad assumere ogni opportuna misura

organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

ART. 7

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti dell'A.T.I. dal terzo affidatario o subappaltatore, nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.
2. L'A.T.I. si obbliga a far inserire nei relativi contratti identico impegno a carico degli affidatari, subappaltatori e subaffidatari.
3. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'A.T.I. ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 8

1. La violazione delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del presente Protocollo, concretando una grave irregolarità ed un grave inadempimento degli obblighi assunti dall'A.T.I. può essere causa di risoluzione del contratto di affidamento.
2. L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione al subcontratto o subaffidamento, nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della società od impresa destinataria di *informazione interdittiva*, concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli obblighi assunti dall'A.T.I., può essere causa di risoluzione del contratto.

ART. 9

1. L'A.T.I. provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando al Prefetto di Catania, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto.

ART. 10

1. Tutti i pagamenti effettuati dall'A.T.I., dal terzo affidatario o subappaltatore, nonché, dai sub-affidatari e subcontraenti dovranno essere tracciabili e, pertanto, dovranno essere eseguiti mediante mezzi di trasferimento bancario del denaro o tramite trasferimenti di denaro a mezzo bollettini postali che consentano la trasparenza dei flussi finanziari.
2. Tutti i pagamenti percepiti dall'A.T.I., dal terzo affidatario o subappaltatore, nonché, dai sub-affidatari e subcontraenti dovranno essere tracciabili e, pertanto, dovranno essere

eseguiti mediante mezzi di trasferimento bancario del denaro o tramite trasferimenti di denaro a mezzo bollettini postali che consentano la trasparenza dei flussi finanziari.

3. La violazione di tali obblighi costituisce causa legittima di risoluzione del contratto stipulato dal Comune di Acireale con l'A.T.I., così come implica la possibilità di risolvere i contratti stipulati dall'A.T.I. con gli affidatari, subappaltatori, fornitori o subaffidatari.

ART. 11

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera e dei servizi, le modalità di assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza e improntate alla assenza di precedenti penali o di carichi pendenti in capo ai dipendenti da assumersi.

2. L'inottemperanza all'obbligo di cui al comma 1 implica la possibilità di risolvere il contratto stipulato dal Comune di Acireale con l'A.T.I. così come la possibilità di risolvere i contratti stipulati dall'A.T.I. con gli affidatari, subappaltatori, fornitori o subaffidatari.

Art. 12

L'A.T.I. e le società che l'hanno costituita (MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" e ROSAN s.r.l.) assumono l'impegno di non porre in essere comportamenti e di non realizzare atti che possano determinare conflitti di interessi, anche soltanto potenziali, fra esse stesse e la stazione appaltante (quali, a titolo meramente esemplificativo, assunzioni di personale legato da vincoli di parentela o di affinità con esponenti dell'Amministrazione Comunale di Acireale –organi politici e direttivi- o con esponenti apicali degli Uffici Amministrativi del Comune di Acireale).

Art. 13

Tutte le comunicazioni che dovranno essere effettuate da parte dell'A.T.I. saranno inviate dalla capogruppo Musumeci Costruzioni Generali S.r.l.. Tutte le comunicazioni che dovranno essere ricevute dall'A.T.I. dovranno essere inviate alla capogruppo Musumeci Costruzioni Generali S.r.l., avente sede in Letojanni (ME)

Contrada Ciperone.

Art. 14

L'A.T.I. e le società che l'hanno costituita (MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" e ROSAN s.r.l.), assumono l'impegno a far sì che, qualora venga costituita apposita società di progetto -ex art. 156 D. Lgs. 163/2006- per l'esecuzione dei lavori e servizi oggetto del bando di gara di cui in premessa, la società di progetto subentri all'A.T.I., con il consenso del Prefetto di Catania e del Comune di Acireale, nel presente protocollo, assumendone tutti gli obblighi, doveri, oneri e diritti.